

IL PRINCIPIO DI INERENZA NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Quante volte vi siete sentiti dire dal vostro commercialista che una certa spesa, pur effettivamente sostenuta, “non è deducibile perché non inerente all’attività professionale”? In quel momento il professionista, nel vostro interesse, sta applicando il cosiddetto **principio di inerenza**, cardine nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Con la presente circolare si fornisce un quadro di sintesi del principio di inerenza ai fini della determinazione del reddito professionale dei medici e degli odontoiatri, con alcuni esempi pratici tratti dalla prassi e dalle più recenti evoluzioni normative che hanno interessato l’art. 54 del TUIR.

1. Il quadro normativo di riferimento

La determinazione del reddito di lavoro autonomo è disciplinata dall’**art. 54 del TUIR**, oggetto di una profonda revisione ad opera del **D.Lgs. n. 192/2024** (c.d. “Correttivo IRPEF–IRES”), che ha introdotto il **principio di omnicomprensività** enunciando che il reddito professionale è dato dalla differenza fra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività artistica o professionale e le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

All’interno di questa struttura resta essenziale il requisito della **inerenza** delle spese all’attività esercitata. Ovvero solo i costi effettivamente collegati all’esercizio della professione possono concorrere in deduzione.

Tra le principali disposizioni di dettaglio di interesse per i professionisti sanitari si richiamano, inoltre:

- **la Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2012**, che, tra l’altro, chiarisce la deducibilità (nei limiti ivi previsti) delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale, ivi inclusa la formazione continua obbligatoria;
- i documenti di prassi e di dottrina successivi al D.Lgs. 192/2024, che hanno evidenziato la riformulazione dell’art. 54 TUIR con l’introduzione del principio di omnicomprensività; la disciplina dei rimborsi spese (in particolare dei rimborsi analitici) e delle spese sostenute direttamente dal committente; la conferma dell’esigenza di inerenza per la deducibilità delle spese di rappresentanza.

2. Che cos'è il principio di inerenza

In sintesi, una spesa è **inerente** quando presenta uno **stretto collegamento con l'attività professionale** svolta, risultando:

- **funzionalmente collegata** all'esercizio della professione (medica o odontoiatrica);
- **idonea, anche potenzialmente**, a produrre o mantenere nel tempo i compensi professionali.

Non è richiesto che la spesa generi un compenso immediato e diretto; è sufficiente che sia **ragionevolmente giustificabile** in base alla normale prassi della professione.

Viceversa, sono **non inerenti** (e quindi indeducibili):

- le spese esclusivamente personali o familiari;
- le spese che, pur sostenute da un professionista, non presentano alcun nesso funzionale con l'attività sanitaria.

3. Inerenza e nuova formulazione dell'art. 54 TUIR

2

La riforma attuata dal **D.Lgs. n. 192/2024** ha:

- ribadito che il reddito deriva da **tutte le somme e valori** percepiti in relazione all'attività;
- confermato che sono deducibili solo le **spese sostenute nell'esercizio dell'attività**, quindi inerenti.

In particolare, la disciplina **esclude dal reddito** del professionista, in via generale, le **somme ricevute a titolo di rimborso analitico di spese** sostenute per l'esecuzione di un incarico e **riaddebitate al committente**; di riflesso, le relative spese diventano **irrilevanti** ai fini della deduzione e stabilisce che le **spese sostenute direttamente dal committente** non costituiscono **compensi in natura** per il professionista.

Permane, quindi, un **doppio livello di valutazione**:

- a) se il costo è **inerente** all'attività;

- b) se, per effetto delle norme speciali (ad es. su rimborsi spese o specifiche tipologie di costo), esso è: totalmente deducibile, parzialmente deducibile, fiscalmente irrilevante.

4. Formazione e aggiornamento professionale

La normativa vigente prevede che le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale:

- sono **integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro**, se inerenti e documentate;
- il limite di 10.000 euro comprende anche le **spese di viaggio e soggiorno** connesse all'evento formativo.

Rientrano nel plafond di 10.000 euro all'anno, per il professionista:

- iscrizione a **master**
- iscrizione a **corsi di formazione o aggiornamento professionale**
- iscrizione a **convegni e congressi**
- relative spese di **viaggio e soggiorno** connesse alla partecipazione

3

Per medici e odontoiatri, costituiscono quindi **spese inerenti**, nei limiti percentuali previsti le quote di iscrizione a **congressi, convegni, corsi ECM** e le relative spese di **trasporto, vitto e alloggio**.

5. Spese di rappresentanza

Secondo la prassi amministrativa, per i lavoratori autonomi la **nozione di spese di rappresentanza** è mutuata dal **D.M. 19 novembre 2008**, nel rispetto del requisito di **inerenza**, come chiarito anche dalla **Circolare n. 34/E/2009**; per tali spese è richiesto espressamente il rispetto dell'**inerenza** rispetto all'attività svolta.

È stato inoltre evidenziato, in sede di aggiornamento normativo, l'obbligo, ai fini della deducibilità delle **spese di rappresentanza**, che i relativi pagamenti avvengano con **mezzi tracciabili**, in base a quanto previsto dal **D.L. n. 84/2025, convertito nella L. n. 108/2025**.

Esempi di possibili **spese di rappresentanza inerenti** per medici/odontoiatri sono:

- omaggi di modico valore a colleghi o referenti nell'ambito dell'attività (es. libri specialistici, piccola oggettistica professionale con logo dello studio);

- organizzazione di **eventi informativi** a carattere non occasionale (ad es. incontri divulgativi per pazienti o colleghi), quando sia dimostrabile il collegamento con la promozione della propria attività sanitaria.

6. Rimborsi spese e principio di inerenza

Le recenti modifiche dell'art. 54 TUIR hanno inciso in modo significativo sui **rimborsi spese**:

- a) Rimborsi analitici riaddebitati al committente le somme ricevute a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nello svolgimento dell'incarico non concorrono alla formazione del reddito del professionista; correlativamente, i relativi costi non sono deducibili, perché fiscalmente “neutralizzati”.
- b) Spese sostenute direttamente dal committente le spese (es. viaggio, vitto, alloggio) pagate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista; non essendovi componente positiva imponibile, non vi è neppure costo deducibile in capo al professionista.
- c) Rimborsi non qualificabili come analitici talune tipologie, come i rimborsi chilometrici, non sono inquadrate come rimborsi analitici ai sensi del nuovo art. 54 TUIR e, secondo la risposta n. 270/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo; in tali casi, i relativi costi (ad es. uso dell'autovettura) restano potenzialmente deducibili in quanto inerenti, nei limiti e secondo i criteri ordinari.
- d) Tracciabilità dei pagamenti per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, il D.L. n. 84/2025 ha introdotto la condizione della tracciabilità dei pagamenti affinché il rimborso sia fiscalmente neutro; è quindi opportuno che il professionista conservi idonea documentazione (ricevute, estratti conto, fatture) che consenta di dimostrare modalità di pagamento e natura delle prestazioni.

7. Esempi pratici di spese inerenti e non inerenti

Di seguito alcuni esempi, a titolo meramente esemplificativo, riferiti all'attività di medico e odontoiatra.

7.1 Spese tendenzialmente inerenti (deducibili, nei limiti di legge)

- **Strumentazione sanitaria:** acquisto e manutenzione di apparecchiature mediche e odontoiatriche utilizzate nello studio (riunito odontoiatrico, ecografo, elettrocardiografo, ecc.).

- **Dispositivi e materiali di consumo:** guanti, mascherine, disinfettanti, materiale monouso, prodotti per sterilizzazione.
- **Canoni di locazione dello studio,** utenze (energia, acqua, telefono, internet), spese condominiali riferite ai locali adibiti a studio.
- **Personale di studio:** compensi a segretarie, assistenti alla poltrona, infermieri, collaboratori esterni, consulenti amministrativi e fiscali.
- **Formazione professionale:** iscrizione a corsi, master, convegni e congressi (anche ECM).
- **Assicurazioni professionali:** premi per polizze di responsabilità civile professionale.
- **Pubblicità e sito web dello studio:** spese per realizzazione, aggiornamento e promozione on line, nel rispetto della normativa deontologica.
- **Spese di rappresentanza inerenti:** piccoli omaggi a pazienti o colleghi in occasione di eventi connessi all'attività, nei limiti della definizione normativa e con pagamenti tracciabili.

7.2 Spese tendenzialmente non inerenti (indeducibili)

- Spese di natura **strettamente personale o familiare:** vacanze, svago, ristoranti non correlati a incontri di lavoro, abbigliamento non strettamente professionale.
- Acquisto o affitto di **immobili ad uso abitativo** non destinati (in tutto o in parte, in modo oggettivamente documentabile) a sede dello studio professionale.
- Spese relative ad **autovetture di lusso** non utilizzate, in modo prevalente e dimostrabile, per l'attività professionale.
- Spese per beni o servizi di valore elevato che, anche laddove apparentemente collegati all'attività, eccedano in modo evidente l'uso ordinario e non risultino proporzionati (ad es. arredi di pregio non collegabili all'immagine professionale).

8. Indicazioni operative per i professionisti medici ed odontoiatri

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di:

- a) Valutare preventivamente l'inerenza chiedendosi, per ogni spesa, se essa sia effettivamente funzionale all'attività medica/odontoiatrica e proporzionata rispetto ai compensi e all'organizzazione dello studio.
- b) Curare la documentazione conservando fatture, ricevute, contratti, attestati di partecipazione ai corsi, ecc., con indicazione chiara dell'intestazione (preferibilmente alla

partita IVA professionale) e della causale; per rimborsi spese, conservare sia la documentazione del costo sia della tracciabilità del pagamento.

- c) Distinguere le spese miste ed in caso di utilizzo promiscuo (ad es. autovettura, telefono, locali studio/abitazione) operare una ripartizione ragionevole fra quota professionale e quota privata, documentando i criteri adottati.
- d) Monitorare – attraverso il proprio commercialista di fiducia - la normativa in evoluzione e le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e dai successivi interventi (in particolare in tema di rimborsi spese e tracciabilità).

Con riferimento ai principi su esposti rileviamo che il **principio di inerenza** rappresenta un presidio fondamentale nella corretta determinazione del reddito di lavoro autonomo dei medici e odontoiatri, anche nel nuovo quadro normativo scaturito dalla riscrittura dell'art. 54 TUIR ad opera del **D.Lgs. n. 192/2024**.

Una corretta applicazione del principio:

- tutela il professionista da possibili contestazioni fiscali;
- consente di fruire pienamente delle deduzioni effettivamente spettanti;
- favorisce la trasparenza e la regolarità nella gestione economico-fiscale dello studio.

Si invitano pertanto gli iscritti, in caso di dubbi su specifiche tipologie di spesa, a confrontarsi con il proprio commercialista di fiducia, anche alla luce delle peculiarità organizzative del singolo studio.

23 settembre 2026